



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 22/03/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 E PIANO OCCUPAZIONALE 2024

L'anno **2024**, il giorno **22** del mese di **Marzo** alle ore 13.10, nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

MARCORELLI Vincenzo	Sindaco	SI
LEVRINI DORIANA	Vice Sindaco	NO
FONTANA Mattia	Consigliere_Ass	NO
ANTINORI Francesca	Consigliere_Ass	SI
NOBILE Amedeo	Consigliere_Ass	SI

Presenti N. 3

Assenti N. 2

Partecipa alla seduta il Dott. ROGATO Mario Segretario Comunale

il Dott. MARCORELLI Vincenzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 E PIANO OCCUPAZIONALE 2024

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Visti:

– l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

– l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni

compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che per l'anno 2024 il tetto massimo della spesa di personale, ai sensi del sopra citato D.M. 17 marzo 2020, è pari a 1.369.678,23;

Preso atto che tale valore:

[X] è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

[] è compreso tra il valore della soglia di virtuosità (A) e il valore di rientro della maggiore spesa (B);

[] è superiore al valore di rientro della maggiore spesa (B).

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il valore soglia;

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il

predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Dato atto che il limite di spesa per il tempo determinato del 2009 è pari ad Euro 127.457,28

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del

bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore”*;

Dato altresì atto che il limite della spesa di personale del triennio 2011-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, è pari ad euro 1.463.878,98;

Dato atto che si rende necessario approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026, e del relativo piano occupazionale, garantendo sempre la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Atteso che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, sopra citata;

Spesa potenziale massima (A)	1.369.678,33 €
-------------------------------------	----------------

Riviste, visto il tempo trascorso, le ulteriori esigenze di personale dell’Ente, e dato atto che le difficoltà nel reperire il personale necessario impone all’ente di essere flessibile sulle modalità di assunzione e sugli orari di lavoro (tempo pieno o parziale) e pertanto nella programmazione si lasciano aperte le maggiori opzioni possibili fermo restando che la spesa di personale prevista e di seguito esplicitata è calcolata ipotizzando la situazione più onerosa a livello di spesa di personale;

Considerato che per l'attuazione del desiderato piano triennale delle assunzioni 2024–2026, alla luce dei vincoli di bilancio e del rispetto degli equilibri pluriennali dello stesso, l'ente può programmare una spesa complessiva di **Euro 1.014.236,88** mantenendosi ben al di sotto del limite di spesa potenziale;

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2024-2026 (B) è **inferiore** alla spesa potenziale massima (A);

Visto il piano di assegnazione delle risorse umane ai servizi;

Richiamati:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *"2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*;

Visto in proposito il verbale con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Fermo restando l'autorizzazione già pervenuta da parte della COSFEL in data 11/09/2023 con provvedimento n. 140, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20/09/2023 e registrato al n. 19556, l'Ente si avvale della norma contenuta nell' art.1 comma 22 bis del D.Lgs. 198/2022 che permette di procedere alle assunzioni programmate (ed autorizzate) entro il 30 giugno e pertanto nell'anno 2024 l'Ente ha già l'autorizzazione per perfezionare le seguenti assunzioni:

Anno 2024

Assunzione tempo indeterminato e parziale di n. 1 istruttore direttivo di vigilanza ex D/D1;

Assunzione tempo pieno e indeterminato di n. 1 collaboratore amministrativo ex B/B3;

Assunzione tempo pieno e indeterminato di n. 2 istruttori amministrativo ex C/C1;

Assunzione tempo indeterminato e parziale di n. 1 istruttore tecnico ex C/C1;

Assunzione tempo indeterminato e parziale di n. 1 istruttore amministrativo ex C/C1;

Assunzione tempo indeterminato e parziale di n. 1 agente di polizia locale ex C/C1;

Anno 2025

Nulla da rilevare

Anno 2026

Nulla da rilevare

Ravvisate però ulteriori e sopravvenute esigenze rispetto a quanto autorizzato nel 2023 il nuovo fabbisogno del personale viene ad essere integrato e/o modificato come segue, restando inteso che ove dovessero essere possibile assumere le figure già autorizzate, si procederà con gli atti ordinari. Nel caso in cui si dovesse optare per una variazione delle figure già previste si richiederanno, ove necessario, le prescritte autorizzazioni alla COSFEL:

- 1 direttivo vigilanza D/D1 indeterminato e parziale 50% (già autorizzato)
oppure
- 1 direttivo vigilanza D/D1 determinato ex comma 557 per 12h/settimana

- 1 istruttore amministrativo C/C1 indeterminato e pieno

- 1 agente polizia C/C1 indeterminato e pieno

- 1 direttivo amministrativo contabile D/D1 indeterminato e pieno

Nonché, nelle more, convenzione ex art. 14 CCNL 2004, oppure convenzione ex art. 30 TUEL, oppure tempo determinato e parziale ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004;

Dato atto che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2024-2026 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;

- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2024-2026 è coerente con il principio costituzionale della consuetudine;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 11 novembre 2022;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse, alle quali integralmente si richiama, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- 3) di dare atto che ferma restando l'autorizzazione già pervenuta da parte della COSFEL in data 11/09/2023 con provvedimento n. 140, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20/09/2023 e registrato al n. 19556, l'Ente si avvale della norma contenuta nell' art.1 comma 22 bis del D.Lgs. 198/2022 che permette di procedere alle assunzioni programmate (ed autorizzate) entro il 30 giugno, e pertanto nell'anno 2024 l'Ente ha già l'autorizzazione per perfezionare le seguenti assunzioni:

Anno 2024 (già programmate e autorizzate nel 2023)

Assunzione tempo indeterminato e parziale di n. 1 istruttore direttivo di vigilanza ex D/D1;

Assunzione tempo pieno e indeterminato di n. 1 collaboratore amministrativo ex B/B3;

Assunzione tempo pieno e indeterminato di n. 2 istruttori amministrativo ex C/C1;

Assunzione tempo indeterminato e parziale di n. 1 istruttore tecnico ex C/C1;

Assunzione tempo indeterminato e parziale di n. 1 istruttore amministrativo ex C/C1;

Assunzione tempo indeterminato e parziale di n. 1 agente di polizia locale ex C/C1;

4) di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il **piano occupazionale per il triennio 2024-2025-2026**, sotto riportato, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018:

Anno 2024

- 1 direttivo vigilanza D/D1 indeterminato e parziale 50% (già autorizzato)
oppure
- 1 direttivo vigilanza D/D1 determinato ex comma 557 per 12h/settimana

- 1 istruttore amministrativo C/C1 indeterminato e pieno

- 1 agente polizia C/C1 indeterminato e pieno

- 1 direttivo amministrativo contabile D/D1 indeterminato e pieno

Nonché, nelle more, convenzione ex art. 14 CCNL 2004, oppure convenzione ex art. 30 TUEL, oppure tempo determinato e parziale ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004;

Anno 2025

Nulla da rilevare

Anno 2026

Nulla da rilevare

4) di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

5) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024–2026 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 15**

Ufficio Proponente: **Servizi Settore I - Economico Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 E PIANO OCCUPAZIONALE 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Settore I - Economico Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/02/2024

Il Responsabile di Settore
Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
MARCORELLI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROGATO MARIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Rignano Flaminio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vincenzo Marcorelli in data 02/04/2024
ROGATO MARIO in data 29/03/2024